

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

**Titolo:** decreto del Presidente della Repubblica recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

**Referente:** Avv. Marco Tomassetti – tel. 0668997140 – legislativo@palazzochigi.it

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**

#### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente regolamento si rende necessario per consentire la conclusione in tempi certi dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere effetti positivi sull'economia o sull'occupazione.

Al tal fine si prevede una duplice modalità di intervento: da un lato attraverso la riduzione dei termini dei procedimenti, la cui durata può essere ridotta fino ad un massimo del 50% rispetto a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990; dall'altro attraverso la previsione del potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri a fronte dell'inerzia delle amministrazioni competenti nei tempi procedimentali previsti.

Il regolamento dà specifica attuazione all'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", ed è coerente con il programma di Governo, dal momento che mira a realizzare una semplificazione amministrativa che rilanci gli investimenti di grandi dimensioni sul territorio nazionale, idonei ad influire positivamente sull'economia e sull'occupazione.

#### ***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

La legge n. 241 del 1990 reca all'art. 2 la disciplina dei termini procedimentali per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, prevedendo un termine generale di 30 giorni (comma 2), un termine non superiore a 90 giorni (comma 3) ed un termine superiore a 90 giorni ma non superiore a 180 (comma 4).

Norme speciali riferibili ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale sono inoltre dettate alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

#### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

Il presente regolamento non interviene direttamente sulle norme richiamate, ma si limita a prevedere la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di adottare decreti che riducano i

termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il regolamento è coerente con i principi costituzionali sull'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo e con i principi che regolano l'azione amministrativa (buon andamento ed imparzialità).

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Le prerogative delle regioni e degli enti locali sono salvaguardate dall'art. 5, il quale prevede che nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco.

Per i casi in cui non sia prevista la delega del potere sostitutivo al presidente della regione o al sindaco, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono comunque determinate previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il presente regolamento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, rappresenta un intervento di delegificazione e di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

La giurisprudenza tutela il principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo e di affidamento dei terzi.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento, garantendo certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e di conseguenza tutelando l'affidamento dei soggetti che tali procedimenti hanno iniziato per portare a realizzazione i propri investimenti, risulta in linea con i principi dell'ordinamento comunitario in materia amministrativa.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini dell'intervento in questione.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni del presente regolamento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

***13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

***14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il regolamento non reca nuove definizioni normative.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il regolamento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti né sono presenti abrogazioni espresse.

**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il regolamento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto dell'intervento in esame.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Sono previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti ad individuare i singoli interventi cui si applicano le misure di riduzione dei termini procedurali e del ricorso al potere sostitutivo.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del presente regolamento sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.